

S.A.N.B. S.P.A.

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO-N N. AU-23-253 DEL 14/07/2023

Oggetto: Controversia del lavoro. Campanale Michele vs SANB Spa presso il Tribunale di Trani – procedimento n.2129/2023 RG;

L'anno 2023, addì 14 del mese di luglio, presso la sede della S.A.N.B. spa sita in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., il sottoscritto, **Avv. Nicola Roberto Toscano**, [REDACTED] (cod. fisc. [REDACTED]), nella sua qualità di **Amministratore unico della S.A.N.B. s.p.a.**, cap. soc. Euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato, cod. fisc., p. IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese 07698630725 - in forza della delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 18/12/2019;

premesse che S.A.N.B. s.p.a. – società in house providing a totale capitale pubblico costituita dai Comuni di Terlizzi, Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia – opera per la gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori dell'Aro Ba/1 ai sensi della L. R. Puglia n. 24/2012 e ss.mm.ii, in attuazione della volontà condivisa dei soci e del Commissario dell'Aro Ba/1 di disporre di un servizio unitario a mezzo società a controllo analogo congiunto e a totale partecipazione pubblica, in quanto ritenuta la modalità più funzionale alla realizzazione degli obiettivi di convenienza economico-finanziaria e degli altri obiettivi di interesse generale in termini di universalità e socialità, di efficienza, di trasparenza e controllo pubblico, di qualità del servizio e flessibilità operativa, di ottimale impiego delle risorse pubbliche e di diretta integrazione nei programmi ambientali degli enti pubblici di riferimento;

vista la Comunicazione di licenziamento per assenze ingiustificate del 17/08/2022 e successiva impugnativa da parte del dipendente,

preso atto che il Tribunale adito ha invitato le parti a definire transattivamente la lite;

preso atto anche che a seguito della trattativa fra le parti, è emersa la possibilità di conciliazione transattiva con l'accettazione definitiva del licenziamento da parte del dipendente e pagamento da parte di SANB di una somma a titolo transattivo di Euro 3.500,00 oltre ad un contributo spese legali di Euro 2.000,00 più IVA e Cap;

considerato che la causa ha ad oggetto la richiesta di reintegra in servizio e in ogni caso di applicazione delle tutele di cui all'art. 18 della legge n.300/1970 che in caso di accoglimento del ricorso, comporterebbero un importante pregiudizio economico per l'azienda, oltre al possibile reinserimento nell'organizzazione lavorativa di un dipendente manifestatosi altamente inaffidabile e improduttivo;

considerato anche che l'impugnativa si fonda oltretutto su alcuni documenti di messaggistica su WhatsApp che avrebbero indotto in errore il lavoratore e che potrebbero perciò inficiare la sussistenza dell'assenza ingiustificata e dunque la giusta causa del licenziamento;

valutato anche che il difensore incaricato da SANB per la causa, avv. Cristiano Penno, si è espresso favorevolmente per l'adesione all'ipotesi transattiva di cui sopra (nota pec dell'11/07/2023), da formalizzare all'udienza del giorno 17/07/2023 dinanzi al giudice del lavoro di Trani, dott. Luca Caputo.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO DETERMINA

1. di aderire all'ipotesi di conciliazione transattiva della causa in sede giudiziale con testo che si allega;
2. di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento – unitamente ai canali di comunicazione e segnalazione - venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e della

normativa vigente sulla pubblicità dei contratti pubblici nonché ai sensi di quanto disposto dal DLgs n.24/2023;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di S.A.N.B. s.p.a., all'Organismo di Vigilanza e ai Comuni soci per ogni determinazione ai fini dell'esercizio del controllo analogo

L'Amministratore Unico
Avv. Nicola, Roberto Toscano

ALLEGATO

VERBALE DI CONCILIAZIONE

L'anno 2023 addì 17 del mese di luglio, innanzi a noi, dott. Luca Caputo, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Trani, assistito come per legge, sono comparsi

- il sig. **CAMPANALE Michele** (C.F. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall' avv. Roberto Leoncini (C.F. [REDACTED]) e dall'avv. Annarita Caleprico ([REDACTED]), sostituita dall'avv. Roberto Leoncini ai fini del presente verbale, **ricorrente**;
- l'avv. Nicola Roberto Toscano in qualità di legale rappresentante della soc. **SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE (SANB) SOCIETÀ PER AZIONI spa** (P.I. 07698630725), assistito dall'avv. Cristiano Penno, sostituito dall'avv. Gaetano Giampalmo ai fini del presente verbale, **resistente**

Premesse

D)

C

on ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto al n. 2129/2023 di R.G, Campanale Michele ha convenuto in giudizio la soc. Servizi Ambientali per il Nord Barese spa, (d'ora innanzi per brevità solo SANB spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "...A) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in danno dell'istante da S.A.N.B. S.p.a.; B) per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, co. 4, L. n. 300/1970, annullare il licenziamento e condannare S.A.N.B. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla reintegrazione dell'istante nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.008,40) dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali; C) in via gradata, ai sensi dell'art. 18, co. 5, L. n. 300/1970, dichiarare risolto il

rapporto di lavoro alla data del 21/9/2022 e condannare S.A.N.B. S.p.a in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria non inferiore a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.008,40); D) in via estremamente gradata, ai sensi dell'art. 18, co. 6, L. n. 300/1970, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data del 21/9/2022 e condannare S.A.N.B. S.p.a in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'istante di una indennità risarcitoria non inferiore a 6 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto (ari ad € 2.008,40); in ogni caso, con vittoria di spese di lite da liquidarsi come per legge e distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano anticipatari>>.

II)

L

a società SANB spa si è costituita in giudizio, contestando il contenuto dell'avverso ricorso, sostenendo e deducendo la piena legittimità del licenziamento disciplinare, sul piano formale e sostanziale, giustificato dalla scelta del Lavoratore ricorrente di restare assente dal lavoro, senza alcuna autorizzazione, dal 24 giugno 2022 e fino al 2 luglio 2022.

III) Le Parti, anche a seguito di impulso diretto del Magistrato, al fine di evitare l'alea del giudizio, hanno avviato trattative, scambiandosi reciproche proposte e controproposte, giungendo a transigere ogni e qualsiasi pretesa del Lavoratore che possa comunque derivare, sia in via causale che in via meramente occasionale, dal rapporto di lavoro tra le stesse sinora intercorso.

Fatte tali premesse, che costituiscono parte integrante del presente verbale, il sig. Campanale Michele e la SANB spa, *ut supra*, conciliano la presente controversia individuale di lavoro alle **condizioni** di seguito indicate:

1) L'avvocato Nicola Roberto Toscano nella qualità in atti ribadisce la legittimità dell'operato aziendale, confermando la piena giustificatezza del licenziamento intimato con comunicazione del 17 agosto 2022, per giusta causa, a fronte di un periodo di assenza

arbitraria dal servizio dal 24/6 al 2/7/2022, mai autorizzata, dichiara la disponibilità della società datrice di lavoro a corrispondere al sig. Campanale la somma netta di **euro 3.500,00** (tremilacinquecento,00) a titolo transattivo, ma senza alcun riconoscimento delle avverse pretese al solo fine di evitare l'alea del giudizio; nonché l'ulteriore importo di **euro 2.000,00** (duemila,00) a titolo di contributo spese legali, oltre IVA e CPA come per legge, senza rimborso forfettario, da corrispondersi direttamente ai difensori del lavoratore, dichiaratisi distrattari.

2) Il sig. Campanale Michele, preso atto di quanto sopra, dopo una migliore ponderazione della vicenda, dichiara di riconoscere la giusta causa del licenziamento, accettando la definitiva risoluzione del rapporto con SANB alla data del 17 agosto 2022, rinunciando alla impugnativa, al ricorso proposto ed iscritto al n. 2129/2023 di R.G e a tutte le domande ivi contenute.

3) L'avvocato Nicola Roberto Toscano, nella qualità in atti, accetta le rinunce formulate dal ricorrente e si obbliga a corrispondere allo stesso per il titolo di cui al punto 1):

- a) la somma netta di **euro 3.500,00** (tremilacinquecento,00) a titolo transattivo mediante bonifico alle coordinate bancarie del sig. Campanale Michele già note all'azienda;
- b) l'ulteriore somma di euro 2.000,00 (duemila,00) a titolo di contributo spese legali, oltre IVA e CPA come per legge, senza rimborso forfettario, da corrispondersi direttamente ai difensori del Lavoratore, e specificatamente € 1.000,00 oltre IVA e CPA sul conto corrente IBAN [REDACTED] intestato all'Avv. Roberto Leoncini, ed € 1.000,00 oltre IVA e CPA sul conto corrente IBAN [REDACTED] intestato all'Avv. Annarita Caleprico; i predetti difensori ne rilasceranno corrispondente fattura;

4) Detti pagamenti verranno disposti entro e non oltre **30 gg.** dalla sottoscrizione del presente verbale.

5) Le Parti dichiarano espressamente che, con l'esatto adempimento del presente accordo, hanno inteso estinguere ogni reciproco diritto e/o obbligo derivante dal rapporto di lavoro e riconoscono, pertanto, che la presente transazione ha carattere novativo ed onnicomprensivo, ovvero costituisce l'unica fonte regolatrice del loro rapporto, preclusiva di ogni ulteriore azione o pretesa nei confronti della SANB SpA.

6) Il sig. Campanale Michele con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, dichiara -in ogni caso- di non aver più nulla a pretendere dalla Società SANB SpA, per nessuna ragione o titolo, anche non dedotti, che possa trarre origine dall'intercorso rapporto di lavoro subordinato e ciò con riferimento a tutti gli istituti legali, contrattuali ed aziendali, societari nessuno escluso, ed alle pattuizioni individuali, nessuna esclusa, nonché con riferimento a domande o pretese risarcitorie ex artt. 2043, 2049, 2059, 2087, 2103, cod. civ., cui in ogni caso dichiara di rinunciare sin d'ora.

7) A titolo di esempio, ma senza limitazione alcuna, il Lavoratore rinuncia ad ogni differenza di retribuzione o altre indennità comunque eventualmente dovute; ad ogni eventuale pretesa relativa ad arretrati contrattuali, compensi in natura, *bonus*, premi di produzione, incentivi, rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario e festivo, diurno e notturno, trattamento di malattia; ad ogni eventuale differenza per ratei di mensilità supplementari ed indennità sostitutiva di ferie, ROL e preavviso; nonché ad ogni possibile differenza relativa alla determinazione delle voci eventualmente dovute in forza di legge o contratto collettivo in connessione con il rapporto di lavoro, eventuali interessi e rivalutazione monetaria, dovendosi intendere la presente rinuncia come onnicomprensiva e riferita alle pretese dedotte e deducibili.

8) L'avvocato Nicola Roberto Toscano nella qualità in atti nell'accettare le rinunzie espresse al punto 6) e a sua volta dichiara di non avere nulla a pretendere dal sig. Campanale Michele per qualsiasi titolo, ragione, causa.

9) Ogni eventuale e ulteriore spesa rimane compensata tra le parti e i procuratori delle stesse sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L. 247/12. LCS.

Campanale Michele

avv. Roberto Leoncini
(anche per avv. Annarita Caleprico)

avv. Nicola Roberto Toscano nella qualità in atti

Avv. Gaetano Giampalmo
(in sostituzione dell'avv. Cristiano Penno)

IL GIUDICE DEL LAVORO